

SINTESI
REGOLAMENTO DELLA CESSIONE DEL CREDITO

I – Il sottoscritto cedente si impegna a rendere disponibile il veicolo danneggiato quando sarà disposta la perizia ed a fornire ogni dato, documento, indicazione e prova, utili per ottenere il risarcimento.

II – Alla ditta cessionaria è riconosciuta in nome e per conto proprio ogni più ampia facoltà di trattativa con le Compagnie Assicurative interessate, direttamente e/o a mezzo rappresentante tecnico e/o legale, fino alla liquidazione del danno.

III – In caso di rifiuto della liquidazione da parte delle Compagnie interessate la Ditta cessionaria informerà il cedente che si impegna a saldare il solo costo delle riparazioni, senza addebiti per l'assistenza tecnica e legale nella trattativa stragiudiziale e potrà usufruire a Sue spese, dell'assistenza dello Studio Legale o dall'Infortunistica

IV – In caso di rifiuto parziale della liquidazione, la Ditta cessionaria informerà il cedente che potrà:

a. Accettare la liquidazione, pagando la differenza tra quanto offerto ed il costo effettivo delle riparazioni, rimanendo le spese di assistenza tecnica e legale a carico della Compagnia solvente, senza alcun addebito al cliente;

b. Rifiutare la liquidazione parziale, pagando il solo costo effettivo delle riparazioni, escluse le spese di assistenza tecnica e legale nella trattativa stragiudiziale e potrà usufruire a Sue spese, dell'assistenza di un legale o di uno Studio di infortunistica